



Processo penale e giustizia n. 1 | 2019

# Analisi e prospettive

*Analysis and Prospects*

FRANCESCA DELVECCHIO

Dottore di ricerca in Diritto processuale penale – Università degli Studi di Foggia

## I recenti orientamenti in tema di revisione delle sentenze di proscioglimento con condanna al risarcimento

### *The recent case law on the revision of the judgments on damages*

La giurisprudenza di legittimità per lungo tempo ha ritenuto non soggette a revisione le sentenze di proscioglimento per prescrizione con condanna alle statuizioni civili, attesa l'impossibilità di ricondurre simili pronunce nell'alveo delle sentenze di condanna *stricto sensu* intese.

Sulla scorta delle indicazioni europee, però, si è progressivamente imposta una riflessione più matura sulla natura di tali provvedimenti "apparentemente liberatori", che ha condotto le Sezioni Unite a rovesciare l'orientamento *in auge*.

*For a long time the case law concluded that judgments on damages could not be challenged for revision, only convictions could be.*

*Recently, since European case law called for deeper reflection about the nature of this judgments, the Italian Supreme Court took a significant step towards overcoming the orientation in vogue.*

#### LA REVISIONE DELLA CONDANNA ALLE SOLE STATUZIONI CIVILI AI TEMPI DELLA CEDEVOLEZZA DEL GIUDICATO

Sono revisionabili le sentenze di proscioglimento per prescrizione che, nel dichiarare l'estinzione del reato, abbiano confermato le deliberazioni della precedente sentenza in materia di risarcimento del danno in favore della parte civile?

Il quesito, che impegna la giurisprudenza ormai da tempo<sup>1</sup>, e su cui di recente si sono espresse le Sezioni Unite<sup>2</sup>, chiama in causa schemi concettuali di analisi proposti nell'ambito della più sofisticata riflessione di teoria generale sulla stabilità del giudicato, da un lato, e sulla possibilità di emendare l'errore giudiziario, dall'altro. Il tema, vasto e multiforme, torna ciclicamente alla ribalta, spesso sotto lo slancio delle corti sovranazionali, da sempre attente al tema della giustizia sostanziale<sup>3</sup>.

Preliminarmente, appare opportuno delineare lo sfondo sistematico di riferimento entro cui calare la specifica *quaestio* che qui ci occupa.

Come è stato acutamente osservato, è proprio nella disciplina della revisione che si coglie il punto di massima flessibilità dell'*auctoritas rei iudicatae*<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Sull'ammissibilità della revisione nei confronti di una sentenza di proscioglimento per prescrizione che abbia però condannato al risarcimento del danno sono intervenute, *ex multis*, Cass., sez. II, 28 novembre 2017, n. 53678, in *CED Cass.*, n. 271367; Cass., sez. II, 19 gennaio 2017, n. 2656, *ivi*, n. 269528; Cass., sez. III, 16 giugno 2011, n. 24155, *ivi*, n. 250631; Cass., sez. V, 25 gennaio 2011, n. 2393, *ivi*, n. 249781. Analoga *quaestio*, ancorché in relazione ad una sentenza di proscioglimento per amnistia, era sorta in tempi più risalenti, cfr. Cass., sez. VI, 22 gennaio 1993, n. 4231, *ivi*, n. 193457; Cass., sez. I, 15 maggio 1992, n. 1672, *ivi*, n. 190002.

<sup>2</sup> Cass., sez. un., c.c. 25 ottobre 2018, Pres. Carcano, Rel. Beltrani, ric. Milanese (informazione provvisoria).

<sup>3</sup> Per un articolato e più recente studio della materia, senza pretesa di esaustività, v. B. Lavarini, *I rimedi post iudicatum alla violazione dei canoni europei*, in A. Gaito (a cura di), *I principi europei del processo penale*, Roma, Dike giuridica, 2016, p. 87 ss.; M. Gialuz, *Il riesame del processo a seguito di condanna della Corte di Strasburgo: modelli europei e prospettive italiane* e G. Uberris, *L'adeguamento italiano alle condanne europee per violazioni dell'equità processuale*, in P. Corso-E. Zanetti (a cura di), *Studi in onore di Mario Pisani*, II, Piacenza, La Tribuna, 2010, p. 275 ss. e p. 614 ss. Si veda inoltre D. Rinoldi, *L'impatto interno delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso di ricorso individuale*, in P. Corvi (a cura di), *Le impugnazioni straordinarie nel processo penale*, Torino, Giappichelli, 2016, p. 302 ss.

<sup>4</sup> In questo senso M.R. Marchetti, *La revisione*, in L. Kalb (a cura di), *Impugnazioni. Esecuzione penale. Rapporti giurisdizionali con*

È noto come, se pur con alcuni temperamenti rispetto al codice previgente<sup>5</sup>, la stabilità del giudicato costituisce un principio costantemente ribadito dal nostro sistema processuale<sup>6</sup>. Di recente, anche il Giudice delle leggi ha avuto modo di esprimersi nettamente sul punto evidenziando come «giunge un tempo in cui, formatosi il giudicato, l'individuo è sottratto alla spirale di reiterate iniziative penali per il medesimo fatto», sempre che la decisione abbia goduto di tutte le garanzie del giusto processo; pena, al contrario, una continua proiezione dell'ombra dell'apparato punitivo dello Stato sulle libertà del cittadino<sup>7</sup>.

Una funzione social-garantista mai sottaciuta neanche in dottrina, che non ha mancato di sottolineare come se «ogni caso (fosse) indefinitamente giudicabile, ogni lite (diventerebbe) un focolaio cronico, nessun corpo sociale tollera simili tensioni»<sup>8</sup>.

Tradizionalmente si ritiene che l'*auctoritas rei iudicatae* dispieghi i suoi effetti "dentro" e "fuori" il processo<sup>9</sup>: sottrae l'imputato ad una (potenziale) illimitata possibilità di persecuzione – e in ciò è massima espressione del giusto processo<sup>10</sup> – oltre ad assicurare ai consociati la certezza del diritto e l'intangibilità delle statuizioni degli organi giurisdizionali, regolando le situazioni giuridiche in maniera tendenzialmente stabile e definitiva<sup>11</sup>.

Il monolite cristallizzato nell'art. 648 c.p.p. ammette, però, di essere scalfito nelle ipotesi in cui vi sia «il pericolo che al rigore delle forme siano sacrificate le esigenze della verità e della giustizia reale»<sup>12</sup>.

Ed infatti, di fronte all'illegittima limitazione della libertà personale e all'ingiusto superamento della

*autorità straniera*, IV, in G. Spangher-A. Marandola-G. Garuti-L. Kalb (diretto da), *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, Torino, Utet, 2015, pp. 419-420. Parte della dottrina esclude, invece, l'esistenza di un rapporto tra divieto di *bis in idem* e rivisitazione delle pronunce penale irrevocabili. Per questa posizione v. A. Scalfati, *L'esame sul merito nel giudizio preliminare di revisione*, Padova, Cedam, 1995, p. 52. Più di recente, nello stesso senso, v. F. Callari, *La revisione. La giustizia penale fra forma e sostanza*, Torino, Giappichelli, 2012, p. 70 ss.

<sup>5</sup> Il codice del 1930 prevedeva espressamente all'art. 552 l'inoppugnabilità delle sentenze della Suprema Corte. La norma, sancendo la stabilità del giudicato, intendeva elevarlo a simbolo dell'autorità dello Stato, dell'infallibilità della pretesa punitiva esercitata contro il singolo e dell'ineccepibilità della conoscenza acquisita attraverso il processo. Con l'avvento della Costituzione e il varo del codice Vassalli questa visione del giudicato è mutata, essendosi innestata l'idea che un errore giudiziale fosse possibile e che l'ordinamento avesse il compito di porvi rimedio, aprendosi al fenomeno dell'autotutela. In chiave storica si rinvia a F. Callari, *La firmitas del giudicato penale: essenza e limiti*, Milano, Giuffrè, 2009, p. 59 ss.; G. Dean, *Ideologie e modelli dell'esecuzione penale*, Torino, Giappichelli, 2004, p. 20. In argomento cfr. anche G. Leone, *Il mito del giudicato*, in *Riv. dir. proc. pen.*, 1956, p. 181.

<sup>6</sup> Senza pretesa di esaustività, per una trattazione puntuale dell'argomento si rinvia a G. De Luca, *I limiti soggettivi della cosa giudicata penale*, Milano, Giuffrè, 1963; Id., *Giudicato (dir. proc. pen.)*, in *Enc. giur.*, XV, Roma, 1989, p. 1 ss.; G. Lozzi, *Giudicato (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, XVIII, Milano, Giuffrè, 1969, p. 912. Si vedano inoltre U. Lucarelli, *L'istituto del giudicato. Il giudicato penale e i suoi effetti civili*, Torino, Utet, 2006; E.M. Mancuso, *Il giudicato nel processo penale*, Milano, Giuffrè, 2012; S. Ruggeri, *Giudicato penale ed accertamenti non definitivi*, Milano, Giuffrè, 2004.

<sup>7</sup> C. cost., sent. 21 luglio 2016, n. 200, in *Cass. pen.*, 2017, p. 60 con note di P. Ferrua, *La sentenza costituzionale sul caso Eternit: il ne bis in idem tra diritto vigente e diritto vivente* e di D. Pulitanò, *La Corte costituzionale sul ne bis in idem*. In senso conforme v. anche C. cost., sent. 12 ottobre 2012, n. 230, *ivi*, 2013, p. 890, che ne individua la finalità nella «esigenza di certezza dei rapporti giuridici esauriti». Nella stessa direzione anche pronunce più risalenti: C. cost., sent. 20 maggio 1980, n. 74, in *www.giurcost.org*; C. cost., sent. 5 marzo 1969, n. 28, in *Giur. cost.*, 1969, p. 391.

<sup>8</sup> F. Cordero, *Riti e sapienza del diritto*, Bari, Cacucci, 1985, p. 604. Anche F. Carrara, *Della regiudicata criminale*, in AA.VV., *Opuscoli di diritto criminale*, VII, Firenze, Casa Editrice libraria "Fratelli Cammelli", 1911, p. 290, evidenziava come non sarebbe tranquilla una società governata da leggi capaci di esporre i cittadini al pericolo di continui processi.

<sup>9</sup> Cfr. V. Manzini, *Trattato di diritto processuale penale*, IV ed., Torino, Utet, 1972, p. 573. Porta in nuce la duplice finalità della cosa giudicata anche G. De Luca, *Giudicato (dir. proc. pen.)*, cit., p. 1: offrire al singolo la sicurezza dei diritti acquisiti con quella pronuncia irrevocabile e garantire la pace sociale e la stabilità delle relazioni giuridiche.

<sup>10</sup> Sul giudicato come massima espressione del giusto processo v. T. Rafaraci, *Ne bis in idem e conflitti di giurisdizione in materia penale nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'unione europea*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, p. 621 ss. Del resto, che il principio del *ne bis in idem* costituisca un diritto fondamentale collegato alla presunzione di non colpevolezza di cui agli artt. 27, comma 2, Cost., 14, § 7, Patto internazionale sui diritti civili e politici e 4, § 1, Protocollo addizionale n. 7 alla Cedu, ha da sempre costituito assunto condiviso. In tal senso, autorevolmente, F. Carnelutti, *Contro il giudicato penale*, in *Riv. dir. proc.*, 1951, I, p. 291; F. Cordero, *Ideologie del processo penale*, Milano, Giuffrè, 1966, p. 197. Sul fondamento costituzionale del giudicato v. anche M. Gialuz, *Il ricorso straordinario per cassazione*, Milano, Giuffrè, 2005, p. 46 ss.; E.M. Mancuso, *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 25 ss.; P. Moscarini, *L'omessa valutazione della prova favorevole all'imputato*, Padova, Cedam, 2005, p. 56 ss. In senso contrario, F. Callari, *La firmitas del giudicato penale: essenza e limiti*, cit., p. 146 ss.; M.R. Marchetti, *La revisione*, cit., pp. 419-420.

<sup>11</sup> Così G. De Luca, *I limiti soggettivi della cosa giudicata penale*, cit., p. 90.

<sup>12</sup> Le parole sono di A. De Marsico, *Diritto processuale penale*, Napoli, Jovene, 1966, p. 328. Richiama la celebre definizione M.R. Marchetti, *La revisione*, cit., pp. 417-418.

presunzione di non colpevolezza, la Carta costituzionale non pone alcun vincolo, anzi impone la previsione di rimedi attivabili *post iudicatum*, funzionali a ripristinare una situazione di legalità e giustizia<sup>13</sup>.

Il divieto di *bis in idem*, in altre parole, pur costituendo limite invalicabile alla reiterazione dell'azione penale e alla previsione di impugnazioni straordinarie sfavorevoli, non impedisce di certo modifiche *in melius* del giudicato, quando giustificate dalla necessità di salvaguardare diritti che si collocano al vertice della gerarchia costituzionale<sup>14</sup>.

Ovviamente queste indicazioni si traducono, sul piano della disciplina positiva, nella necessità di predisporre meccanismi e procedure che consentano di rilevare e porre rimedio a situazioni di ingiustizia, pur senza estromettere dall'ordinamento l'istituto del giudicato, la cui assenza avrebbe gravissime ripercussioni sulla funzionalità complessiva del sistema.

Si tratta, insomma, di predisporre una disciplina di compromesso, che bilanci la tendenza auto-conservativa del processo con la necessità di verificare e rilevare l'errore giudiziario<sup>15</sup>.

Questo "*check and balance*" ha ispirato proprio i precetti normativi in tema di revisione<sup>16</sup> – oltre che le altre ipotesi revocatorie o modificative del titolo esecutivo<sup>17</sup> – che rappresenta senza dubbio il rimedio per eccellenza all'ingiusta sentenza<sup>18</sup>, tale da poter travolgere la *res iudicata* se pur entro limiti soggettivamente e oggettivamente predeterminati.

La disciplina codicistica, nel riservare al reo la possibilità di sottoporre a revisione esclusivamente le sentenze penali di condanna, dimostra chiaramente la sua sudditanza ad un principio che potrebbe definirsi di "doppia tassatività": per un verso, il principio di tassatività dei rimedi contro il giudicato, nella sua duplice valenza garantista individuale e collettiva; per l'altro, la tassatività che governa il sistema delle impugnazioni *ex art. 568 c.p.p.*, canone generale dell'intero regime dei gravami.

A questo giudicato "a flessibilità condizionata" di matrice codicistica si contrappone la dinamica giurisprudenziale europea dell'ultimo ventennio, tesa a «stemperare l'utopica idealizzazione dell'*auctoritas rei iudicatae*»<sup>19</sup> a favore della correlativa espansione di un nutrito reticolo di rimedi all'irrevocabilità delle decisioni penali giustificati dalla necessità di porre rimedio alla violazione di diritti fondamentali.

Le affermazioni di principio che hanno orientato le numerose pronunce sul tema<sup>20</sup>, al netto della specifica *quaestio* affrontata, sono tutte accomunate dalla necessità di elevare a paradigma di sistema il canone per cui l'intangibilità del giudicato debba cedere il passo a più pregnanti esigenze di tutela dell'imputato, dischiudendo così inediti scenari sul versante processuale<sup>21</sup>.

Questo nuovo *cursus* è stato poi seguito anche dalla giurisprudenza domestica, che ha fatto dell'equità processuale e della salvaguardia della legalità penale il terreno elettivo per sperimentazioni in grado di porre costantemente in crisi il dogma del giudicato<sup>22</sup>.

<sup>13</sup> C. cost., sent. 9 aprile 1987, n. 115, in *Riv. pen.*, 1987, p. 719, rimarcava la necessità che il principio dell'intangibilità del giudicato fosse «rettamente inteso»: «è proprio l'ordinamento stesso che è tutto decisamente orientato a non tenere conto del giudicato, e quindi a non mitizzarne l'intangibilità, ogniqualvolta dal giudicato resterebbe sacrificato il buon diritto del cittadino».

<sup>14</sup> P. Troisi, *Flessibilità del giudicato penale e tutela dei diritti fondamentali*, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*, 2 aprile 2015, p. 5.

<sup>15</sup> G. Dean, *Revisione*, Padova, Cedam, 1999, p. 1.

<sup>16</sup> Sull'istituto si rinvia, tra gli altri, a G. Galli, *Sentenza penale (revisione della)*, in *Ns. dig. it.*, XVI, Torino, Utet, 1969, p. 1204 ss.; R. Normando, *Prime riflessioni sulla "nuova" revisione del giudicato penale*, in AA.VV., *Annali dell'Istituto di Diritto e procedura penale*, Università degli Studi di Salerno, 1993, p. 239 ss.; A. Presutti, *Revisione del processo penale*, in *Enc. giur.*, XXVII, Roma, 1991, p. 1; G. Spangher, *Revisione*, in *Dig. pen.*, XII, Torino, Utet, 1997, p. 131 ss.; R. Vanni, *Revisione del giudicato*, in *Enc. dir.*, XL, Milano, Giuffrè, 1989, p. 157 ss.

<sup>17</sup> Tutte accomunate dalla circostanza che non concorrono alla formazione del giudicato, ma lo presuppongono e puntano a risolverlo, cfr. F. Cordero, *Procedura penale*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 1217.

<sup>18</sup> V. R. Normando, *Il sistema dei rimedi revocatori del giudicato penale*, Torino, Giappichelli, 1996, p. 103. In giurisprudenza per questa stessa affermazione v. Cass., sez. un., 26 settembre 2001, n. 624, in *Cass. pen.*, 2002, p. 1697.

<sup>19</sup> G. Dean, *Ideologie e modelli dell'esecuzione penale*, cit., p. 20.

<sup>20</sup> Decisioni che hanno rivitalizzato il diritto a riaprire il processo nei casi di violazione del diritto dell'imputato di interrogare o far interrogare i testimoni a carico (da ultimo, Corte e.d.u., 18 maggio 2010, Ogaristi c. Italia), del diritto alla effettività della difesa tecnica (Corte e.d.u., 27 aprile 2006, Sannino c. Italia), del diritto di essere informato del motivo dell'accusa e, in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica data ai fatti oggetto di imputazione (Corte e.d.u., 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia), del principio di legalità della pena e del diritto al riconoscimento dei vantaggi connessi a procedure che comportano la rinuncia ad essenziali garanzie del processo equo (Corte e.d.u., Grande Camera, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia).

<sup>21</sup> Le ricostruisce P. Troisi, *Flessibilità del giudicato penale e tutela dei diritti fondamentali*, cit., p. 9 ss.

<sup>22</sup> Il trend espansivo è testimoniato da Cass., sez. un., 24 ottobre 2013, n. 18821, in *Cass. pen.*, 2015, p. 28 con nota di M. Gam-

In quest'opera di modernizzazione, il contributo del legislatore è stato assai più marginale. Fatta eccezione per la rescissione del giudicato<sup>23</sup>, introdotta unitamente alla disciplina del processo *in absentia* (l. 28 aprile 2014, n. 67) e recentemente modificata dalla l. 23 giugno 2017, n. 103<sup>24</sup>, l'atteggiamento più generale è stato nel senso di rinunciare ad esplorare nuove vie per incidere su vicende definitivamente concluse. Sono rimaste così del tutto inevase le richieste dei giudici sovranazionali in ordine ad una più incisiva tutela dei diritti fondamentali<sup>25</sup>.

A bloccare gli avamposti normativi vi è sicuramente il rischio – peraltro non infondato – di pericolose ricadute di ordine sistematico, connesso ad interventi che, benché motivati da indiscutibili esigenze di giustizia sostanziale, appaiono capaci di «scardinare quel poco che resta della stabilità della *res iudicata*»<sup>26</sup>.

Per rispondere all'interrogativo iniziale, se cioè le sentenze di proscioglimento con condanna al risarcimento siano o meno revisionabili, bisogna allora tornare sul rapporto fra giudicato e revisione, interrogandosi *funditus* sui limiti di stabilità di un valore ormai ampiamente in discussione.

## LA REVISIONE DELLA CONDANNA AL RISARCIMENTO CIVILE NELLA TRADIZIONE DELLA CORTE DI LEGITIMITÀ

Sulla possibilità di sottoporre a revisione le sentenze di proscioglimento che, nel dichiarare il reato estinto, avessero comunque confermato le statuizioni civili, la giurisprudenza della Suprema Corte ha da sempre fatto fronte comune, opponendosi fermamente a letture dell'art. 629 c.p.p. legittimanti l'esperibilità del rimedio.

La rigidità di tale posizione doveva ritenersi imposta, stando all'orientamento tradizionale, alla luce del principio di tassatività vigente in materia di impugnazioni che, consacrato fra le disposizioni generali, può ritenersi applicabile anche in materia di impugnazioni straordinarie, ove, anzi, troverebbe il proprio campo elettivo di applicazione<sup>27</sup>.

---

bardella, *Norme incostituzionali e giudicato penale: quando la bilancia pende tutta da una parte*; Cass., sez. un., 22 novembre 2014, n. 42858, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2015, p. 975 con nota di D. Vicoli, *L'illegittimità costituzionale della norma penale sanzionatoria travolge il giudicato: le nuove frontiere della fase esecutiva nei percorsi argomentativi delle Sezioni Unite*; Cass., sez. un., 26 febbraio 2015, n. 37107, in *questa Rivista*, 2015, 6, p. 37 con nota di P. Maggio, *Spetta al giudice dell'esecuzione rideterminare la pena patteggiata "illegale" conseguente a declaratoria di illegittimità costituzionale*.

Nella giurisprudenza costituzionale, per tutte, C. cost., sent. 7 aprile 2011, n. 113, in *Giur. cost.*, 2011, p. 1523 su cui A. Ruggeri, *La cedevolezza della cosa giudicata all'impatto con la Convenzione europea dei diritti umani... ovvero quando la certezza del diritto è obbligata a cedere il passo alla certezza dei diritti*, in *Leg. pen.*, 2011, p. 481 ss., secondo il quale «la certezza del diritto deve farsi da canto, nella scala costituzionale dei valori, davanti alla certezza dei diritti costituzionali, vale a dire alla loro effettività, quale risulta in forza dei riconoscimenti fatti a beneficio dei diritti stessi dalla Corte europea».

Una recente sintesi sullo stato del giudicato penale è contenuta in G. Spangher, *Impugnazioni straordinarie: aspetti sistematici di una categoria allargata*, in P. Corvi (a cura di), *Le impugnazioni straordinarie nel processo penale*, cit., p. 1 ss.

<sup>23</sup> Su cui, tra gli altri, M. Bargis, *La rescissione del giudicato ex art. 625-ter c.p.p.: un istituto da rimeditare*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 1, p. 160 ss.; R. Bricchetti-L. Pistorelli, *Processo sospeso se l'imputato è irrintracciabile*, in *Guida dir.*, 2014, 21, p. 103 ss.; C. Carvelli, *Rescissione del giudicato e reformatio in peius*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 1039 ss.; S. Chimici, *Art. 625 ter: la rescissione del giudicato*, in C. Conti-A. Marandola-G. Varraso (a cura di), *Le nuove norme sulla giustizia penale. Liberazione anticipata, stupefacenti, traduzione degli atti, irreperibili, messa alla prova, deleghe in tema di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio*, Padova, Cedam, 2014, p. 321 ss.; C. Conti-P. Tonini, *Il tramonto della contumacia, l'alba radiosa della sospensione e le nubi dell'assenza "consapevole"*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 516 ss.; A. Diddi, *Novità in materia di impugnazioni e di restituito in integrum*, in D. Vigoni (a cura di), *Il giudizio in assenza dell'imputato*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 224 ss.; B. Nacar, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, Padova, Cedam, 2014, p. 108 ss.; S. Quattrocchio, *Il contumace cede la scena processuale all'assente, mentre l'irreperibile l'abbandona*, in *Dir. pen. cont.*, 2014, 2, p. 101 ss.

<sup>24</sup> F. Alonzi, *Rescissione del giudicato: una nuova edizione, non ancora soddisfacente*, in G.M. Baccari-C. Bonzano-K. La Regina-E.M. Mancuso (a cura di), *Le recenti riforme in materia penale*, Milano-Padova, Wolters Kluwer-Cedam, 2017, p. 469 ss.; S. Chimici, *La rescissione del giudicato*, in A. Marandola-T. Bene (a cura di), *La riforma della giustizia penale. Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario (L.103/2017)*, Milano, Giuffrè, 2017, p. 302 ss.; A. Furguele, *La nuova procedura per la rescissione del giudicato*, in A. Scalfati (a cura di), *La riforma della giustizia penale: Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103*, Torino, Giappichelli, 2017, p. 249 ss.; M.M. Monaco, *La riforma Orlando: come cambia il giudizio in Cassazione*, in G. Spangher (a cura di), *La Riforma Orlando. Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e Ordinamento penitenziario*, Pisa, Pacini Giuridica, 2017, p. 287.

<sup>25</sup> Così si esprime Cass., sez. un., 24 ottobre 2013, n. 18821, in *CED Cass.*, n. 258649 con nota di D. Amoroso, *Sugli effetti ultra partes del giudicato di Strasburgo*, in *Giur. it.*, 2014, p. 1752 ss.

<sup>26</sup> V. G. Romeo, *L'orizzonte dei giuristi e i figli di un dio minore*, in *www.diritto penale contemporaneo.it*, 16 aprile 2012, p. 9.

<sup>27</sup> In questi termini P. Spagnolo, sub art. 629, in G. Spangher (diretto da), *Atti processuali penali. Patologie, sanzioni, rimedi*, Milano, Wolters Kluwer, 2013, p. 3418, nel riassumere l'orientamento restrittivo della Corte di cassazione.

L'esaurimento degli ordinari strumenti di critica all'accertamento giudiziale, ovvero l'acquiescenza allo stesso, ne determinano, come è noto, l'assunzione del carattere della definitività, coincidente con il passaggio in giudicato della sentenza che lo veicola. Di qui, la necessità che le norme che consentono di vincere questa stabilità siano interpretate in senso restrittivo, come espressione di una logica di *extrema ratio*, alla ricerca di un necessario punto di equilibrio tra i valori di stabilità e certezza dei rapporti giuridici, da un lato, e l'esigenza di rimuovere la decisione ingiusta perseguendo il *favor innocentiae*, dall'altro<sup>28</sup>.

Le ipotesi in cui l'ordinamento consente di superare la *res iudicata* dovrebbero, dunque, ritenersi di carattere rigorosamente eccezionale e, come tali, insuscettibili di interpretazione analogica; di talché si è ritenuto che l'elencazione di cui all'art. 629 c.p.p. andasse intesa in senso strettamente letterale.

Il richiamo alle ipotesi previste dall'art. 629 c.p.p. contenuto nell'art. 634 c.p.p. quanto all'ammisibilità della richiesta ha pertanto spinto a limitare l'operatività del rimedio alle sentenze di condanna, comprese quelle emesse ai sensi dell'art. 444 c.p.p.<sup>29</sup>, nonché ai decreti penali di condanna<sup>30</sup>. Va da sé che restano escluse dalla latitudine dell'istituto tutte le ordinanze, le sentenze di proscioglimento, anche quando il proscioglimento sia conseguenza di un'amnistia ovvero dell'applicazione del perdono giudiziale o sia pronunciato per mancanza di imputabilità. Escluse sono pure le sentenze di non luogo a procedere, per le quali è prevista la revoca ai sensi dell'art. 434 c.p.p. Sempre in ragione dell'esistenza di un'espressa disciplina, non possono essere oggetto di revisione i casi di *abolitio criminis*, le sentenze pronunciate dai giudici speciali, i provvedimenti applicativi di una misura di prevenzione. Del pari, si ritiene che il rimedio straordinario non sia attivabile per le sentenze pronunciate dal giudice civile o amministrativo, per le sentenze penali sulle statuizioni civili e per le sentenze straniere riconosciute in Italia<sup>31</sup>.

La precisa individuazione dei provvedimenti che possono dar luogo a revisione risulta connessa alla funzione demandata all'istituto: rimuovere il *dictum* cognitivo laddove emerga la necessità di prosciogliere la persona già condannata in via definitiva<sup>32</sup>. Ed infatti l'art. 631 c.p.p., nello stabilire che gli elementi in base ai quali può chiedersi la revisione devono essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto ai sensi degli artt. 529, 530 e 531 c.p.p., richiama tutte le formule di proscioglimento dibattimentale, sottolineando come questo possa pronunciarsi per qualsiasi causa<sup>33</sup>.

Del resto, anche la Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale vigente<sup>34</sup>, nell'enunciare la finalità sottesa alla revisione, espressamente evidenziava come «l'art. 623 c.p.p., intitolato "Limiti della revisione", esprime in forma sintetica il risultato potenziale cui deve tendere l'istituto della revisione. È stato adottato il termine "prosciolto" in luogo del riferimento all'assoluzione, perché vi è un rinvio unitario alle disposizioni di legge, che si riferiscono ad ogni forma di proscioglimento: gli artt. 522 (sentenze di non doversi procedere), 523 (sentenza di assoluzione), 524 (dichiarazione di estinzione del reato)». Significativamente, tale indicazione sta a confermare che la finalità della revisione

<sup>28</sup> Il principio è stato elaborato in dottrina proprio rispetto al rimedio della revisione, cfr. G. Leone, *Il mito del giudicato*, cit., p. 197 ss.

<sup>29</sup> Infatti, l'art. 3, l. 12 giugno 2003, n. 134, ha affiancato alle sentenze di condanna e ai decreti penali, le sentenze emesse ai sensi dell'art. 444, comma 2, c.p.p. Tale scelta è stata valutata positivamente da quella parte della dottrina che sottolinea come il nostro sistema lasci ampio spazio ai riti negoziali e, di conseguenza, aumenti il pericolo di errori giudiziari (E. Amodio, *I due volti della giustizia negoziata nella riforma del patteggiamento*, in *Cass. pen.*, 2004, p. 705; I. Calamandrei, *Sentenza di patteggiamento e revisione*, in *Giur. it.*, 2005, p. 214). Altra parte della dottrina, invece, ha ritenuto che la scelta fosse criticabile data l'incompatibilità strutturale tra la revisione e la sentenza di patteggiamento, la quale, a causa di un incompleto accertamento, non è realmente equiparabile ad una decisione di condanna (L. Cremonesi, *Patteggiamento "tradizionale" e "allargato", ecco le differenze*, in *Dir. giust.*, 2003, p. 15). Una posizione intermedia, infine, è stata assunta da chi ha criticato l'omessa previsione di una disciplina differenziata per la revisione della sentenza di patteggiamento (A. Scalfati, *Patteggiamento e revisione: tra recupero del giudizio e attriti di sistema*, in F. Peroni (a cura di), *Patteggiamento "allargato" e giustizia penale*, Torino, Giappichelli, 2004, p. 51). Ricostruisce i diversi orientamenti M. Gialuz, sub art. 629, in A. Giarda-G. Spangher (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, II, Milano, Wolters Kluwer, 2017, p. 3590 ss.

<sup>30</sup> Sul punto vi è uniformità in dottrina. Per tutti v. G. Spangher, *Revisione*, cit., p. 132.

<sup>31</sup> Per l'elencazione dei provvedimenti non revisionabili si rinvia a M. Gialuz, sub art. 629, cit., p. 3589; E. Jannelli, sub art. 629, in M. Chiavario (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, Torino, Utet, 1991, p. 328; A. Presutti, sub art. 629, in G. Conso-G. Illuminati (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura penale*, Milano-Padova, Wolters Kluwer-Cedam, 2015, p. 2801.

<sup>32</sup> Testualmente M.R. Marchetti, *La revisione*, cit., p. 431.

<sup>33</sup> Così M. Gialuz, sub art. 631, in A. Giarda-G. Spangher (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 3621.

<sup>34</sup> Cfr. *Relazione al Progetto preliminare*, in *G.U.*, Suppl. ord. n. 2, 24 ottobre 1988, n. 250, p. 136.

consiste nel verificare se, nel processo cui l'istanza si riferisce, ricorrano o meno i presupposti idonei a fondare una pronuncia di proscioglimento nei confronti del soggetto già condannato.

Ad un'analisi attenta delle numerose pronunce della Suprema Corte che escludono la revisionabilità delle sentenze di proscioglimento si nota, però, una certa pigrizia esegetica: le motivazioni, difatti, sono tutte costruite attorno al perno della tassatività che impone di *default* un'interpretazione restrittiva della disciplina.

Se una simile standardizzazione motivazionale poteva apparire comprensibile in relazione alle pronunce più risalenti, risulta difficile aderirvi acriticamente rispetto alle decisioni più recenti, che invece dovrebbero confrontarsi con quella tendenza al ridimensionamento della "sacralità" del giudicato penale di cui si è dato conto, soprattutto quando si tratta di assicurare, anche successivamente all'irrevocabilità, la tutela dei diritti individuali.

Ed è così che l'appiattimento argomentativo della Corte ha lasciato ampi spazi per l'emersione di un netto *revirement* dei giudici di legittimità<sup>35</sup>, che ha messo in discussione la tradizionale stabilità della condanna ai soli effetti civili, valorizzando l'imprescindibile necessità di rimediare anche *post iudicatum* ad un *qualsiasi* effetto pregiudizievole in grado di comprimere le garanzie individuali.

### LA VIRATA A 360° DELLA V SEZIONE: DEVIAZIONE ISOLATA O NUOVA ROTTA ESEGETICA?

Nell'affermare l'innovativo principio dell'ammissibilità della richiesta di revisione delle sentenze di proscioglimento che contengano statuizioni civili sfavorevoli al proscioglimento, la sentenza n. 46707/2016 ha adottato una strategia ben meditata: anziché cimentarsi in uno scontro frontale col principio di tassatività delle impugnazioni, ha proposto una soluzione interpretativa sì innovativa ma ad esso dichiaratamente fedele.

Gli assunti di partenza sono pacificamente condivisi: la disciplina della revisione, quale mezzo di impugnazione straordinario, è sottoposta al principio di tassatività; il rimedio è esperibile per i soli provvedimenti indicati nell'art. 629 c.p.p., di talché le sentenze definitive di proscioglimento "secche" si ritengono non revisionabili.

Considerazioni difformi vengono, invece, formulate in relazione alle pronunce di proscioglimento per estinzione del reato che, disponendo il risarcimento del danno, siano in qualche modo lesive degli interessi dell'imputato.

Ebbene, rispetto a queste ipotesi, la Corte ha proposto un'inedita lettura delle disposizioni interessate, più aderente al dato letterale ma anche sistematicamente coerente.

Innanzitutto, l'art. 629 c.p.p., nell'indicare i provvedimenti soggetti a revisione, fa riferimento soltanto alle sentenze di condanna senza ulteriori specificazioni che ne circoscrivano l'oggetto. L'indeterminatezza della norma permette agevolmente di attrarre nel suo raggio operativo tutte le pronunce di condanna *lato sensu* intese.

E che ci si trovi di fronte ad una sentenza di condanna viene pure confermato dagli artt. 576 e 578 c.p.p. che, come noto, nel prevedere due vistose deroghe al rapporto di accessorietà fra la condanna agli effetti penali e le statuizioni civili, conferiscono a quest'ultime una loro autonomia concettuale rispetto al precedente proscioglimento<sup>36</sup>. In entrambi i casi, evidenziano i giudici della V sezione, l'eventuale statuizione relativa al risarcimento del danno ed alle restituzioni non potrà che essere considerata una "condanna" e, in quanto tale, rientrerà nell'ambito di applicazione dell'art. 629 c.p.p.<sup>37</sup>.

<sup>35</sup> Il riferimento è a Cass., sez. V, 8 novembre 2016, n. 46707, in *CED Cass*, n. 269939 con note di G.M. Baccari, *Revisione in materia penale. Estinzione del reato per prescrizione. Conferma delle statuizioni civili*, in *Foro it.*, 2017, 5, II, p. 303 ss. e di A. Gusmita, *La Cassazione torna sul tema della stabilità del giudicato penale: ammissibile la richiesta di revisione di sentenza di proscioglimento con condanna ai fini civili*, in *Cass. pen.*, 2017, p. 3297 ss. Sulla sentenza, più di recente, si veda G. Stanpanoni Bassi, *Sui limiti oggettivi della revisione: tra sentenze "a contenuto pienamente liberatorio" e sentenze di proscioglimento "non pienamente liberatorie"*, *ivi*, 2018, p. 1265 ss.

<sup>36</sup> L'art. 578 c.p.p. consente al giudice dell'impugnazione, chiamato a riformare la condanna dell'imputato per estinzione del reato – nei casi tassativamente ivi previsti di amnistia e prescrizione – di pronunciarsi contestualmente sulla pretesa risarcitoria già accolta, anche se rispetto al solo *an*, nel grado precedente. L'art. 576 c.p.p., poi, legittimando la parte civile ad impugnare in via autonoma rispetto al pubblico ministero i capi della sentenza di proscioglimento inerenti all'azione civile, conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere, in maniera del tutto inedita, sulla fondatezza delle pretese del danneggiato, sulla base di un accertamento incidentale della responsabilità dell'imputato per il reato addebitatogli, fermo restando il carattere oramai definitivo del relativo proscioglimento.

<sup>37</sup> A. Gusmita, *La Cassazione torna sul tema della stabilità del giudicato penale: ammissibile la richiesta di revisione di sentenza di proscioglimento con condanna ai fini civili*, *cit.*, p. 3302.

Del pari indeterminata, secondo la Corte, la formula utilizzata dall'art. 632 c.p.p. che, nell'individuare i soggetti legittimati a proporre la richiesta di revisione, non traccia alcuna distinzione, richiamando genericamente la figura del condannato. E poiché la soccombenza dell'imputato rispetto alle pretese risarcitorie della parte civile postula pur sempre la condanna agli effetti penali e, pertanto, l'accertamento della responsabilità per il fatto addebitatogli, come si ricava agevolmente dagli artt. 538 e 539 c.p.p., non pare revocabile in dubbio che lo stesso sia a tutti gli effetti un "condannato"<sup>38</sup>.

Sempre con riferimento alla legittimazione ex art. 632 c.p.p., poi, i giudici di legittimità hanno pure sottolineato come appaia arbitraria un'interpretazione che limiti questa qualifica solo a colui che abbia subito una condanna penale e non anche alla persona prosciolta per estinzione del reato, ma condannata in forza dell'azione civile nel processo penale. Se si adottasse questa prospettiva si determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento basata unicamente sul differente tipo di condanna subita dall'imputato, laddove invece l'esser stato convenuto in giudizio tanto sulla base dell'azione penale quanto in forza della azione civile ospitata nel processo penale, «non può che comportare una ontologica identità di diritti processuali»<sup>39</sup>.

Seguendo questo iter, l'innovativa pronuncia, lungi dal tentare di aggirare il principio di tassatività ne costituirebbe piuttosto una sintesi, posto che è la stessa disciplina positiva, così come (re)interpretata, ad imporre la revisione anche per le condanne ai soli effetti civili<sup>40</sup>.

Il merito di questa sentenza, che pure richiama ulteriori argomentazioni letterali a suo sostegno<sup>41</sup>, sta nell'aver fornito un'interpretazione "moderna" del fatto processuale idoneo ad ammettere il rimedio straordinario, la cui latitudine viene estesa sino a ricomprendere anche i casi di condanna riguardante le spese civili.

Un'inversione di rotta ritenuta dalla Corte pressoché ineluttabile se si guarda alla mutata concezione della *res iudicata* nel panorama sovranazionale, «non più baluardo predisposto per attuare il *dictum* cognitivo, ma dato terminale flessibile, proteso ad assicurare la giusta soluzione della controversia»<sup>42</sup>.

Se, allora, si ammette che il giudicato sia sacrificabile sull'altare della giustizia concreta, bisognerà – *a fortiori* – ritenerlo recessivo ogni qual volta si discuta della tutela dei diritti e delle garanzie individuali, fra cui rientrano anche gli interessi economici dell'imputato condannato al risarcimento.

Peraltro, a conferire spessore a queste argomentazioni soccorre un orientamento sostenuto da tempo in dottrina, che evidenzia come l'esclusione di tutte le sentenze di proscioglimento dall'ambito di operatività della revisione possa concretizzare un'irragionevole disparità di trattamento per coloro che, nel ricorrere dei presupposti, avessero interesse a chiedere la revisione di una sentenza di proscioglimento a fronte del residuo di pregiudizi, come nel caso di sentenze con le quali viene applicata una misura di sicurezza o viene concesso il perdono giudiziale<sup>43</sup>.

<sup>38</sup> G.M. Baccari, *Revisione in materia penale. Estinzione del reato per prescrizione. Conferma delle statuizioni civili*, cit., p. 304.

<sup>39</sup> Cass., sez. un., 21 giugno 2012, n. 28719, in *Foro it.*, 2014, II, p. 66 ss. con nota di V. Campilongo, *Ricorso straordinario: la legittimazione del condannato ai soli effetti civili*.

<sup>40</sup> Cass., sez. V, 8 novembre 2016, n. 46707, cit., espressamente sul tema esclude la necessità di «ricorrere all'analogia od evocare la potenziale incoerenza costituzionale del dettato normativo di riferimento per ammettere che la condanna per la responsabilità civile pronunciata nel processo penale sia assoggettabile a revisione secondo le regole del rito penale, atteso che tale eventualità già discende dalla stessa lettera della legge processuale».

<sup>41</sup> Secondo Cass., sez. V, 8 novembre 2016, n. 46707, cit., l'interpretazione restrittiva sposata dal precedente orientamento giurisprudenziale non troverebbe appigli né nell'art. 2, direttiva n. 99, l. n. 81 del 1987, del tutto silente sul punto, né nel fatto che l'art. 629 c.p.p. consenta la revisione anche a pena eseguita o estinta, né, tantomeno, nel richiamo operato dall'art. 631 c.p.p. a tutte le formule di cui agli artt. 529 ss. c.p.p., presupponendo la condanna per la sola responsabilità civile che il proscioglimento dell'imputato sia avvenuto esclusivamente per estinzione del reato ex art. 531 c.p.p., così residuando, quale possibile esito del giudizio di revisione, il proscioglimento con una delle più favorevoli formule di cui ai due precedenti articoli. Analizza in modo puntuale tutti i passaggi della decisione A. Gusmitta, *La Cassazione torna sul tema della stabilità del giudicato penale: ammissibile la richiesta di revisione di sentenza di proscioglimento con condanna ai fini civili*, cit., p. 3301 ss.

<sup>42</sup> R. Normando, *Le condanne civili statuite nel processo penale non sono impugnabili per revisione*, in *questa Rivista*, 2017, 4, p. 646.

<sup>43</sup> Autorevole dottrina da tempo suggerisce di valutare la revisionabilità di una pronuncia alla luce del suo contenuto (pregiudizievole o meno nei confronti del prosciolto), e non in base al suo essere o meno considerata una sentenza *stricto sensu* di condanna. Tale linea di pensiero muove dal presupposto che all'interno della categoria delle sentenze (apparentemente) escluse dall'ambito di operatività della revisione, ben potrebbero rientrare anche decisioni che, muovendo comunque da un accertamento di responsabilità, presentino un contenuto fortemente pregiudizievole per il prosciolto. Tra queste vi rientrerebbe certamente l'ipotesi in cui, all'esito del giudizio di secondo grado, contestualmente alla dichiarazione di intervenuta prescrizione, vi



La pronuncia, innovativa e con spunti argomentativi pregevoli, ha però inizialmente avuto una scarsa eco nelle aule di piazza Cavour: i giudici di legittimità, infatti, tornando sul tema, hanno seccamente ribadito l'orientamento tradizionale<sup>44</sup>, continuando ad esimersi dal confrontarsi con la vera problematica di fondo, ossia la natura della sentenza di proscioglimento con condanna al risarcimento.

#### GLI SCENARI POSSIBILI DOPO L'APPLICAZIONE DEGLI ENGEL CRITERIA

Dalla situazione di sostanziale stallo ermeneutico appena descritta è possibile uscire solo stabilendo in via pregiudiziale cosa debba intendersi per "sentenza di condanna" ex art. 629 c.p.p. e per "condannato" ex art. 632 c.p.p.

Nel farlo è necessario ripercorrere l'evoluzione della giurisprudenza convenzionale e costituzionale che ha finito per assegnare a questi due concetti un significato ben più ampio di quello strettamente letterale.

Ed infatti i giudici di Strasburgo, sin dagli anni settanta, hanno costantemente ribadito la necessità di un approccio antiformalistico nella materia *de qua*, che verifichi in concreto se una determinata sanzione, qualificata nell'ordinamento interno come amministrativa o civile, abbia caratteristiche tali da risultare intrinsecamente e sostanzialmente penale.

*Leading case* in materia è rappresentato dalla nota sentenza Engel c. Paesi Bassi del 1976 con cui la Corte europea, disinteressandosi delle nomenclature nazionali, ha analizzato il problema della qualificazione penale sulla base di una propria "interpretazione autentica", che sposta il baricentro cognitivo dalla natura dell'illecito alle sue conseguenze giuridiche, individuando inoltre alcuni indici per orientare la valutazione contenutistica della sanzione<sup>45</sup>.

Gli *Engel criteria*, secondo l'insegnamento dei giudici europei, coesistono in un rapporto di alternatività<sup>46</sup> e si identificano nella qualificazione dell'infrazione nel diritto interno, nella sua natura, nello scopo punitivo e nella gravità della sanzione, nelle procedure di adozione ed esecuzione della stessa<sup>47</sup>.

Tramite tale approccio si è avuta un'estensione delle diverse declinazioni garantistiche ricavabili dagli artt. 6 e 7 Cedu anche ad illeciti formalmente qualificati come amministrativi, ma contenutisticamente assimilabili ad illeciti penali, con conseguenti riflessi in ambito sanzionatorio<sup>48</sup>.

---

sia stata la conferma delle statuizioni civili, comprensiva di condanna alla provvisoria e condanna generica al risarcimento dei danni. Se così è, negare l'estensione dell'operatività della revisione di simili pronunce appare non giustificato sotto il profilo costituzionale (art. 3 Cost.) e comunque non rispondente a considerazioni di equità. In tal senso si veda G. Stampanoni Bassi, *Sui limiti oggettivi della revisione: tra sentenze "a contenuto pienamente liberatorio" e sentenze di proscioglimento "non pienamente liberatorie"*, cit., p. 1273; S. Lonati, *Applicazione dell'art. 587 c.p.p. nel giudizio di revisione e riassunzione della qualità di imputato (un aspetto particolare del "caso Sofri")*, in *Cass. pen.*, 2001, p. 3144; R. Normando, *Il sistema dei rimedi revocatori del giudicato penale*, cit., p. 105; G. Spangher, *Revisione*, cit., p. 133. Questa posizione è condivisa anche da M. D'Orazi, *La revisione del giudicato penale. Percorsi costituzionali e requisiti di ammissibilità*, Padova, Cedam, 1999, p. 500; N. Zappalà, *Sull'applicabilità della disciplina della revisione alla sentenza istruttoria di proscioglimento con formula non pienamente liberatoria*, in *Cass. pen.*, 1983, p. 2066.

<sup>44</sup> Cass., sez. II, 19 gennaio 2017, n. 2656, cit., su cui R. Normando, *Le condanne civili statuite nel processo penale non sono impugnabili per revisione*, cit., p. 642 ss.

<sup>45</sup> Corte e.d.u., 8 giugno 1976, Engel e altri c. Paesi Bassi, su cui v. *amplius* E. Marzaduri, *Processo penale e processo disciplinare: giurisprudenza "europea" e prospettive per la legislazione interna italiana*, in M. Cappelletti-A. Pizzorusso (a cura di), *L'influenza del diritto europeo sul diritto italiano*, Milano, Giuffrè, 1982, p. 591 ss. Successivamente, in senso conforme, Corte e.d.u., 21 febbraio 1984, Ozteirk c. Germania con nota di C.E. Palliero, "Materia penale" e illecito amministrativo secondo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: una questione "classica" ad una svolta radicale, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1985, p. 894 ss.

<sup>46</sup> In questo senso Corte e.d.u., 25 agosto 1987, Lutz c. Germania; Corte e.d.u., 24 settembre 1997, Garyfallou Aebe c. Grecia; Corte e.d.u., 2 settembre 1998, Lauko c. Slovacchia; Corte e.d.u., 23 luglio 2002, Janosevic c. Svezia; Corte e.d.u., 9 ottobre 2003, Ezeh e Connors c. Regno Unito.

<sup>47</sup> Per una ricostruzione dei criteri impiegati dalla Corte europea v. V. Manes, sub art. 7, in S. Bartole-P. De Sena-V. Zagrebelsky (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Padova, Cedam, 2012, p. 259 ss.

<sup>48</sup> Essenzialmente tre le aree di impatto della giurisprudenza europea. La prima attiene alla confisca urbanistica, tema su cui si sono espresse, *ex multis*, Corte e.d.u., 20 gennaio 2009, Sud Fondi srl e altri c. Italia con nota di A. Balsamo, *La speciale confisca contro la lottizzazione abusiva davanti alla Corte europea*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 3504 ss.; Corte e.d.u., 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, commentata da Id., *La Corte europea e la "confisca senza condanna" per la lottizzazione abusiva*, *ivi*, 2014, p. 1392 ss. Un altro settore "attenzionato" dalla Corte europea è quello del *markete abuse* su cui, per tutte, Corte e.d.u., Grande Camera, 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia annotata da F. Viganò, *Doppio binario sanzionatorio e ne bis in idem: verso una diretta applicazione dell'art.*

Anche la giurisprudenza costituzionale, nel porsi in chiara ed esplicita linea di continuità con quella europea, ha adottato una nozione di sentenza di condanna ben più ampia di quella meramente formale, giungendo a ritenere che il sintagma vada inteso, al di là del dato letterale, in senso sostanziale e cioè come una pronuncia a seguito della quale sia inflitta all'imputato una sanzione da cui derivi un significativo pregiudizio sia di ordine morale che giuridico<sup>49</sup>.

Questo approccio antiformalistico è poi penetrato anche nella giurisprudenza di legittimità che, in relazione alle sentenze di condanna, ha precisato come occorra verificarne in concreto la natura, guardando all'ambito applicativo della sanzione – che deve essere generale, e non limitato agli appartenenti ad un ordinamento particolare – e agli scopi (di tipo punitivo e deterrente, e non meramente riparatorio o preventivo) per i quali è prevista<sup>50</sup>.

In questo mutato contesto, va ad inserirsi una recente sentenza della Corte di legittimità<sup>51</sup>, che è tornata sul tema che qui occupa, e che merita di essere evidenziata non già per le sue conclusioni – che, come si vedrà, ricalcano l'orientamento maggioritario – quanto per l'iter argomentativo sviluppato che, abbandonando quell'arida autoreferenzialità che aveva caratterizzato i precedenti in materia, si apre a considerazioni di sistema che involgono il nuovo orizzonte assiologico sovranazionale.

Il sillogismo giudiziario è piuttosto chiaro: la premessa maggiore è che per verificare se una sanzione è sostanzialmente penale bisogna guardare (anche) alla sua funzione secondo i criteri di Engel; la premessa minore, invece, è che il risarcimento del danno abbia natura tradizionalmente riparatoria e non punitivo-deterrente. La logica conclusione è che la sentenza di proscioglimento con condanna al risarcimento non possa essere considerata una sentenza di condanna e, dunque, non sia revisionabile.

Pur nell'apprezzabile tentativo di risolvere la *quaestio* di specie attraverso l'applicazione rigorosa degli *Engel criteria*, il risultato ottenuto potrebbe, però, rivelarsi un "falso negativo".

Ad essere incerta è la premessa minore su cui si basa quel sillogismo motivazionale che – troppo frettolosamente – conclude per la tradizionale funzione riparatoria – e non punitiva – del risarcimento, senza tuttavia considerare la poliedrica "spendibilità" che ormai caratterizza gli obblighi risarcitori.

Il tema meriterebbe un'attenzione maggiore di quella che gli si può riservare in questa sede, tuttavia un rapido accenno alla *querelle* basterà ad insinuare un dubbio sull'effettiva stabilità dell'epilogo argomentativo della Corte.

Che il risarcimento del danno in favore della parte civile stia cambiando pelle è ormai un dato acquisito al dibattito scientifico, e da tempo. Alla storica teoria monofunzionale, che guarda all'istituto in funzione esclusivamente compensativo-riparatoria<sup>52</sup>, si sta via via affiancando una nuova concezione pluralista, che lo proietta verso il terreno della prevenzione e della repressione.

Esistono ormai svariati indici sintomatici di questa nuova tendenza. Si pensi, sul terreno della pre-

50 della Carta?, in *Dir. pen. cont.*, 2014, 3-4, p. 221 ss. Infine, l'ultima area interessata è quella del diritto penale tributario, su cui è intervenuta C. giust. CE, 5 aprile 2017, Orsi e Baldetti con commento a prima lettura di M. Scoletta, *Ne bis in idem e doppio binario in materia tributaria: legittimo sanzionare la società e punire il rappresentante legale per lo stesso fatto*, *ivi*, 2017, 4, p. 333 ss. Il dibattito sugli effettivi confini della "materia penale" nella giurisprudenza Cedu è ormai pluridecennale e ancora lontano dall'esserne concluso: v. per tutti G. Ubertis, *L'autonomia linguistica della Corte di Strasburgo*, in *Arch. pen.*, 2012, p. 210 ss.

<sup>49</sup> C. cost., sent. 4 aprile 2008, n. 85, in *Giur. cost.*, 2008, p. 1032 le cui argomentazioni vengono poi riprese da C. cost., sent. 24 luglio 2009, n. 239, *ivi*, 2009, p. 3004 ss. e da C. cost., sent. 26 marzo 2015, n. 49, in *www.penalecontemporaneo.it*, 30 marzo 2015 con note di F. Viganò, *La Consulta e la tela di Penelope. Osservazioni a primissima lettura su Corte cost., sent. 26 marzo 2015, n. 49*, *Pres. Criscuolo, Red. Lattanzi, in materia di confisca di terreni abusivamente lottizzati e proscioglimento per prescrizione* e di M. Bignami, *Le gemelle crescono in salute: la confisca urbanistica tra Costituzione, CEDU e diritto vivente*. Sulla pronuncia si veda anche A. Ruggeri, *Fissati nuovi paletti alla Consulta a riguardo del rilievo della CEDU in ambito interno. A prima lettura di Corte cost. n. 49 del 2015*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 2, p. 325 ss.

<sup>50</sup> Cass., sez. un., 21 luglio 2015, n. 31617, in *CED Cass.*, n. 264434, con la quale le Sezioni Unite hanno stabilito, proprio recependo il concetto di pronuncia avente carattere sostanziale di condanna, che «il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell'art. 240, comma secondo, n. 1 c.p., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322 *ter* c.p., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e l'accertamento relativo alla sussistenza del reato». Sulla pronuncia v. F. Lumino, *La confisca del prezzo o del profitto del reato nel caso di intervenuta prescrizione*, in *Cass. pen.*, 2016, p. 1362 ss.; S. Melodia, *Prescrizione del reato e confisca: il "nodo" dell'accertamento processuale*, in *Arch. n. proc. pen.*, 2016, p. 398 ss.

<sup>51</sup> Cass., sez. II, 28 novembre 2017, n. 53678, *cit.*

<sup>52</sup> Su cui, per tutti, T. Padovani, *Diritto penale*, Milano, Giuffrè, 2008, p. 370. In tema anche M. Romano, *Risarcimento del danno da reato, diritto civile, diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1993, p. 876. Si veda inoltre D. Fondaroli, *Illecito penale e riparazione del danno*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 552 ss. In giurisprudenza v. Cass., sez. VI, 21 gennaio 1992, n. 2521, in *Cass. pen.*, 1992, p. 2376.

venzione, alle ipotesi ormai numerose in cui l'adempimento di obblighi risarcitori, riparatori e restitutori in favore della vittima ha natura prettamente premiale, condizionando, di fatto, la concessione al reo di benefici variamente intesi<sup>53</sup>.

L'estinzione del reato per condotte riparatorie *ex art. 162-ter c.p.*, di recente introduzione, costituisce solo l'ultimo esempio delle nuove possibilità applicative del risarcimento in senso special-preventivo<sup>54</sup>.

Ma la valorizzazione dell'istituto, in ambito penale, sembra spingere verso un orizzonte addirittura più ampio di quello già positivizzato e questa "pressione" si avverte in particolare sul terreno della repressione.

Alla visione "statica" di un diritto penale ancorato a «tipologie sanzionatorie precostituite»<sup>55</sup>, che ritiene inaccettabile la tesi del risarcimento come terzo binario punitivo<sup>56</sup>, si va affermando una tendenza più "dinamica" che, pur non riconoscendo (ancora) espressamente al risarcimento natura di sanzione penale, lo interpreta di fatto come tale<sup>57</sup>.

La riscoperta della vittima all'interno del paradigma criminale, unitamente alla crisi della retribuzione a favore della funzione preventiva della pena hanno portato a rivalutare l'istituto del risarcimento del danno, individuando in esso possibili effetti penalistici e financo una sorta di sanzione sostitutiva della pena<sup>58</sup>.

Sono sempre più numerose le voci che, evidenziando la natura comunque afflittiva della prestazione pecuniaria in favore del danneggiato, tentano di valorizzarne la vocazione punitiva con la conseguenza di giungere a configurarla come «sanzione autonoma nella quale convivono elementi di ordine civilistico e penalistico»<sup>59</sup>, che può porsi in funzione sussidiaria rispetto alla pena e alle misure di sicurezza<sup>60</sup>. Per questa via la disciplina del risarcimento verrebbe attratta nel codice penale, abbandonando la sua tradizionale *sedes materiae*<sup>61</sup>.

<sup>53</sup> Si pensi – in termini meramente esemplificativi – alla circostanza attenuante del ravvedimento operoso, prevista dall'art. 62, n. 6, c.p.; alla concessione della sospensione condizionale della pena, che può e, in alcuni casi, deve essere subordinata all'adempimento di simili obblighi da parte del condannato (art. 165 c.p.); alla possibilità di essere ammesso all'oblazione speciale (art. 162-bis c.p.), che viene meno in caso di mancata (possibile) eliminazione, ad opera del contravventore, delle conseguenze dannose o pericolose del reato; come pure alla liberazione condizionale (art. 176 c.p.) ed alla riabilitazione (art. 179 c.p.), vincolate all'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato. Senza trascurare che, in sede di commisurazione della pena da infliggere in concreto, il giudice, nel valutare la «capacità a delinquere del colpevole», deve tener conto anche della condotta del reo susseguente al reato (art. 133, comma 2, n. 3, c.p.), verosimilmente comprensiva dell'avvenuta riparazione del danno. Su questa connotazione premiale si rinvia per un'elencazione esaustiva a M. Venturoli, *La vittima nel sistema penale. Dall'oblio al protagonismo?*, Napoli, Jovene, 2015, p. 269 ss.

<sup>54</sup> Introdotto dalla l. 23 giugno 2017, n. 103, su cui E. Mattevi, *Estinzione del reato per condotte riparatorie*, in A. Scalfati (a cura di), *La riforma della giustizia penale. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103*, cit., p. 21 ss.; O. Murro, *La riparazione del danno come causa di estinzione del reato*, in G. Spangher (a cura di), *La Riforma Orlando. Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e Ordinamento penitenziario*, cit., p. 47 ss.

<sup>55</sup> F. Bricola, *Riforma del processo penale e profili di diritto penale sostanziale*, in *Ind. pen.*, 1989, p. 316.

<sup>56</sup> Di questo avviso, *ex multis*, D. Fondaroli, *Illecito penale e riparazione del danno*, cit., p. 435; Id., *Profili problematici del risarcimento e della riparazione come strumenti penalistici "alternativi"*, in E. Venafro-C. Piemontese (a cura di), *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, Torino, Giappichelli, 2004, p. 149; M. Romano, *Risarcimento del danno da reato. Diritto civile, diritto penale*, cit., p. 875 ss.

<sup>57</sup> Su questo trend, emerso ormai da qualche decennio, v. L. Ferrajoli, *Il diritto penale minimo*, in *Dei delitti e delle pene*, 1985, p. 519; D. Fondaroli, *Illecito penale e riparazione del danno*, cit., p. 552.

<sup>58</sup> A. Manna, *Risarcimento del danno, offensività ed irrilevanza penale del fatto: rapporti ed intersezioni*, in *Crit. dir.*, 2001, p. 382; Id., *Risarcimento del danno*, in A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa (diretto da), *Trattato di diritto penale*, III, Torino, Utet, 2014, p. 386 ss.

<sup>59</sup> Come autorevolmente proposto da C. Roxin, *Risarcimento del danno e fini della pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1987, p. 5 ss., che riesce a superare la rigida separazione tra diritto civile e diritto penale, valorizzando la possibilità che il risarcimento produca effetti nel segno della prevenzione generale e di quella speciale, che rappresentano l'unico fine razionale della pena in un diritto penale moderno.

<sup>60</sup> Cfr. ancora C. Roxin, *Risarcimento del danno e fini della pena*, cit., pp. 21-22, secondo cui il risarcimento «potrebbe sostituire la pena o, integrandola, mitigarla nei casi in cui corrisponda ai fini di quest'ultima ed alle necessità della vittima allo stesso modo ovvero meglio di una pena assolutamente intangibile».

<sup>61</sup> Questa nuova tendenza viene analizzata da A. Manna, *Corso di diritto penale. Parte generale*, Milano-Padova, Wolters Kluwer-Cedam, 2015, p. 743 ss., che sottolinea come, partendo da una concezione "classica" del diritto penale, fedele al brocardo *ob malum actionis, malum passionis*, il risarcimento non possa essere affiancato alla pena vera e propria; se, però, si accede ad una nuova prospettiva in cui la pena perde il suo carattere retributivo per assumere legittimazione in un'ottica generale e special-preventiva, il risarcimento può emanciparsi a sanzione autonoma.

La tesi, che a livello nazionale potrebbe apparire quasi eversiva, trova in realtà autorevoli appigli nella dottrina tedesca<sup>62</sup>, che ormai da tempo individua una componente penalistica nel risarcimento, ritenuto uno strumento più duttile in grado di assolvere ai moderni scopi della pena<sup>63</sup>.

Senza dubbio le proposte per una differente sistemazione dell'istituto all'interno del sistema penale incontrano seri ostacoli sul piano dogmatico, dischiudendo scenari preoccupanti soprattutto sotto il profilo del rispetto del principio di legalità che, com'è noto, pretende che la pena venga predeterminata *ex lege*<sup>64</sup>. Il rischio paventato, più nel dettaglio, è che la creazione di un *tertium genus* costituisca una via surrettizia attraverso cui immettere nel sistema una pena ibrida, svincolata dal contesto civilistico e che opera come una sanzione penale, pur senza averne le caratteristiche e senza dover soggiacere ai vincoli costituzionali in materia<sup>65</sup>.

Taluni superano queste perplessità evidenziando come il principio di legalità abbia subito negli anni uno svuotamento attesa l'incapacità della pena astrattamente posta a dare attuazione alla funzione risocializzante che la Costituzione le riconosce<sup>66</sup>. Si sostiene, in altre parole, che il tradizionale doppio binario pene/misure di sicurezze non sia più idoneo a descrivere tutte le soluzioni sanzionatorie possibili in relazione alla specificità del fatto concreto; di qui, la necessità di ampliare il catalogo delle sanzioni oltre gli stretti confini posti dall'art. 25 Cost. sino a ricomprendere anche il risarcimento.

Ma pur a voler rifuggire da posizioni così nette, ritenendo – al contrario – intangibile il dogma del risarcimento in funzione riparatoria e continuando a rinviare per la sua disciplina al codice civile, va dato atto che anche quest'area da tempo è attraversata da una riflessione "moderna" sulla responsabilità civile, che sempre più va assumendo una nuova coloritura sanzionatoria<sup>67</sup>.

Questi moniti, a lungo disattesi<sup>68</sup>, sono stati accolti di recente anche dalla giurisprudenza di legittimità, che gradualmente è giunta ad ammettere la compatibilità fra la funzione punitiva del risarcimento del danno e i principi generali del nostro ordinamento<sup>69</sup>. Basterà qui richiamare la sentenza delle Sezioni Unite del 2017 in tema di *punitive damages* per leggere espressamente come l'istituto aquiliano, pur

<sup>62</sup> C. Roxin, *Risarcimento del danno e fini della pena*, cit., p. 3 ss.; Id., *La posizione della vittima nel diritto penale*, in *Ind. pen.*, 1989, p. 10.

<sup>63</sup> Sui diversi orientamenti nella letteratura scientifica tedesca v. A. Manna, *La vittima del reato: "à la recherche" di un difficile modello dialogico nel sistema penale*, in E. Dolcini-C.E. Paliero (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, I, Milano, Giuffrè, 2006, p. 990 ss.; M. Romano, *Risarcimento del danno da reato. Diritto civile, diritto penale*, cit., p. 872 ss.

<sup>64</sup> Secondo M. Romano, *Risarcimento del danno da reato. Diritto civile, diritto penale*, cit., pp. 877-878, potrebbero configurarsi dei profili di criticità rispetto al principio di uguaglianza (declinato come parità di trattamento fra abbienti e non abbienti) e con il principio di rieducazione della pena (da intendersi come perdita di *chances* per un concreto reinserimento). In realtà – precisa l'Autore – queste perplessità sono facilmente superabili; il vero ostacolo – conclude – risiede nel limite del *nulla poena sine lege*. In argomento v. anche M. Venturoli, *La vittima nel sistema penale. Dall'oblio al protagonismo?*, cit., p. 275.

<sup>65</sup> Di qui, l'icastica espressione utilizzata da D. Fondaroli, *Illecito penale e riparazione del danno*, cit., p. 28 e p. 533, di «sanzione occulta».

<sup>66</sup> A. Manna, *La vittima del reato: "à la recherche" di un difficile modello dialogico nel sistema penale*, cit., p. 983 ss.

<sup>67</sup> Sulla polifunzionalità della responsabilità civile, *ex multis*, G. Alpa, *La responsabilità civile. Principi*, Torino, Utet, 2010; Id., *Gli incerti confini della responsabilità civile*, in *Resp. civ. prev.*, 2006, p. 1805 ss.; F.D. Busnelli; *La funzione deterrente e le nuove sfide della responsabilità civile*, in P. Sirena (a cura di), *La funzione deterrente della responsabilità civile alla luce delle riforme straniere e dei Principles of European Tort Law*, Milano, Giuffrè, 2011, p. 37 ss.; P. Pardolesi, *La Cassazione, i danni punitivi e la natura polifunzionale della responsabilità civile: il triangolo no!*, in *Corr. giur.*, 2012, p. 1068 ss.; P. Perlingeri, *Le funzioni della responsabilità civile*, in *Rass. dir. civ.*, 2011, p. 119 ss.; G. Ponzanelli, *Nota a Cass. n. 19 gennaio 2007, n. 1183*, in *Foro it.*, 2007, I, p. 1460, per il quale la responsabilità civile è destinata «a non essere più mera riparazione, ma a svolgere anche una funzione di generale prevenzione nei confronti dei fatti illeciti». Per una prospettiva penalistica si rinvia a F. Bricola, *La riscoperta delle pene private nell'ottica del penalista*, in F.D. Busnelli-G. Scalfi (a cura di), *Le pene private*, Milano, Giuffrè, 1985, p. 28, secondo cui esiste «nell'ambito del settore di tutela definito da regole finalizzate *lato sensu* alla riparazione dei danni, spazi per l'uso di tecniche sanzionatorie in senso proprio, aventi funzione di prevenzione e di repressione-punizione».

<sup>68</sup> Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2012, n. 1781, in *CED Cass.*, n. 621332: «Nel vigente ordinamento, il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive – restando estranea al sistema l'idea della punizione e della sanzione del responsabile civile». Conf., Cass. civ., sez. II, 12 giugno 2008, n. 15814, *ivi*, n. 604086; Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1183, *ivi*, n. 596200.

<sup>69</sup> Cass. civ., sez. un., 6 maggio 2015, n. 9100, in *CED Cass.*, n. 635451, che – in tema di responsabilità degli amministratori di una società – ha evidenziato come la funzione sanzionatoria del risarcimento del danno non sia più «incompatibile con i principi generali del nostro ordinamento, come una volta si riteneva, giacché negli ultimi decenni sono state qua e là introdotte disposizioni volte a dare un connotato *lato sensu* sanzionatorio al risarcimento».

non avendo mutato la sua essenza, presenta oggi un'innequivocabile «curvatura deterrente/sanzionatoria»<sup>70</sup>.

In sostanza, a qualsiasi percorso ermeneutico si voglia accedere, ciascuna traiettoria passa attraverso un unico punto di convergenza: l'afflittività intrinseca del risarcimento.

Ebbene, alla luce di questo nuovo *esprit du temps*, che vede l'area penalistica attrarre il risarcimento e quella civilistica spingerlo verso nuove frontiere, può davvero darsi per scontata la funzione meramente riparatoria degli obblighi risarcitori?

La pur insoddisfacente risposta offerta dalla sentenza n. 53678/2017, non oscura il pregevole *iter* argomentativo della pronuncia che, nel richiamare gli *Engel criteria*, ha fornito indicazioni metodologiche innovative per risolvere la questione della natura della sentenza di proscioglimento con condanna al risarcimento e della sua revisionabilità.

Di questi suggerimenti ha fatto sapiente uso la giurisprudenza successiva<sup>71</sup> che, nuovamente interrogata sul punto, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, alla ricerca di un principio di diritto stabile e capace di fugare ogni dubbio futuro.

La Corte, nella sua più autorevole composizione, ha rovesciato l'orientamento *in auge*, ritenendo revisionabili le sentenze che, nel dichiarare prescritto il reato, abbiano comunque confermato il risarcimento in favore della parte civile, chiarendo così una volta per tutte la natura sostanzialmente pregiudizievole di simile pronuncia<sup>72</sup>.

La decisione segna l'epilogo di un dibattito pluridecennale, riconoscendo alle «sentenze di proscioglimento apparente»<sup>73</sup> il diritto di cittadinanza all'interno del sistema e riscoprendo la finalità più intima dell'istituto della revisione.

---

<sup>70</sup> Cass. civ., sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601, in *CED Cass.*, n. 644914: «Nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile». Sulla pronuncia, *ex multis*, G. Corsi, *Le Sezioni Unite: via libera al riconoscimento di sentenze comminatorie di "punitive damages"*, in *Danno resp.*, 2017, 4, p. 429 ss.; M. Grondona, *Le direzioni della responsabilità civile tra ordine pubblico e punitive damages*, in *Nuova giur. comm.*, 2017, 10, p. 1392 ss.; A. Palmieri-R. Pardolesi, *I danni punitivi e le molte anime della responsabilità civile*, in *Foro it.*, 2017, 9, I, p. 2613 ss.; E. Sacchetti, *Una bizzarra categoria di danni estranea al sistema*, in *Guida dir.*, 2017, 33, p. 40 ss.

<sup>71</sup> Il riferimento è a Cass., sez. IV, ord. 15 giugno 2018, n. 27539, in *www.giurisprudenzapenale.com*, 22 giugno 2018.

<sup>72</sup> Cass., sez. un., c.c. 25 ottobre 2018, Pres. Carcano, Rel. Beltrani, ric. Milanese, cit. Per leggere il percorso argomentativo della sentenza bisognerà attendere il deposito delle motivazioni.

<sup>73</sup> M. La Rocca, *Sentenze di proscioglimento apparente e revisione*, in *Foro it.*, 1960, 83, VIII, p. 251.